

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce un formato comune per le relazioni d'indagine sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/798.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «fattore causale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione o combinazione di tali elementi la cui correzione, eliminazione o prevenzione avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi dell'evento;
- 2) «fattore concausale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione che incide su un evento aumentando la probabilità che si verifichi, accelerandone l'effetto nel tempo o aggravandone le conseguenze, la cui eliminazione non avrebbe tuttavia impedito il verificarsi dell'evento;
- 3) «fattore sistemico»: qualsiasi fattore causale o concausale di natura organizzativa, gestionale, sociale o normativa che può incidere in futuro su eventi simili e correlati, comprese in particolare le condizioni del quadro normativo, la progettazione e l'applicazione del sistema di gestione della sicurezza, le competenze del personale, le procedure e la manutenzione.

Articolo 3

Formato della relazione

Fatti salvi l'articolo 20 e l'articolo 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/798, le relazioni d'indagine sono redatte seguendo il più strettamente possibile il formato stabilito all'allegato I.

Le parti 1, 5 e 6 dell'allegato I sono redatte in una seconda lingua ufficiale dell'UE. La loro traduzione dovrebbe essere disponibile entro tre mesi dalla presentazione della relazione.

Le relazioni sono messe a disposizione dell'Agenzia in un formato digitale che ne consente l'accesso, l'analisi e l'indicizzazione digitale.

Articolo 4

Transizione

Per quanto concerne gli incidenti e gli inconvenienti per cui la decisione di avviare un'indagine in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 è già stata adottata all'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo investigativo può decidere di seguire il formato stabilito all'allegato I o quello di cui all'allegato V della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

